



23195/17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

cu + cu

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto: sentenza di cassazione -
revocazione ex art.395 n.4 c.p.c. -
decisività del fatto - questione -
motivazione in forma semplificata

Sezione Sesta-Prima Civile

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

R.G.N. 18196/16
Cron. 23195
Rep.
Ud. 13.7.2017

Dott. Andrea Scaldaferrì
Dott. Maria Giovanna Concetta Sambito
Dott. Antonio Valitutti
Dott. Massimo Ferro
Dott. Marco Marulli

Presidente
consigliere
consigliere
consigliere relatore
consigliere

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

(omissis) **s.r.l. in liquidazione**, in pers. del leg. rapp. p.t., rapp.
e dif. dagli avv. (omissis) e (omissis), elett. dom.
presso lo studio dell'avv. (omissis), in (omissis)
(omissis), come da procura a margine dell'atto

-ricorrente -

Contro

RG 18196/2016- g.est. m.ferro

Pag. 1 di 6

7837
17

FALLIMENTO (omissis) **s.r.l. in liquidazione**, in pers. del
curatore, rapp. e dif. dall'avv. (omissis), elett. dom. presso lo
studio dell'avv. (omissis), in (omissis)
come da procura in calce all'atto

-controricorrente-

**PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
CAGLIARI**

-intimato-

per la revocazione della sentenza Cass. 5 maggio 2016, n.8977/16
della Corte di cassazione, resa su ricorso n. 3516-2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 13 luglio 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

vista la memoria del ricorrente;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del
Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. questa Corte, con sentenza n. 8977 del 5 maggio 2016, ha
rigettato il ricorso dell'attuale ricorrente, già proposto avverso la
sentenza App. Cagliari 16.12.2014, a sua volta reiettiva del reclamo
interposto dalla medesima parte contro la sentenza dichiarativa del
proprio fallimento, resa da Trib. Cagliari n.53/2014, del 30.4.2014;
2. la validità della sentenza di fallimento venne così riconosciuta
in relazione all'iniziativa del P.M., da considerarsi legittima anche ove
questi avesse appreso la *notitia decoctionis* nel corso di indagini svolte
a carico di terzi ovvero anche da fatti comunque emersi nel corso della
sua attività istituzionale, pure in assenza di un procedimento penale;

3. per la Corte, ben poteva la notizia dell'insolvenza risultare dagli sviluppi delle indagini svolte dal P.M. e culminate nelle proprie richieste già rassegnate in sede penale, bastando un collegamento evolutivo della scoperta dei fatti rispetto all'attività pregressa, secondo un indice di mera connessione;

4. con il ricorso si deduce il motivo di revocazione ex art.395 n.4 c.p.c. e, in particolare:

- per essere stato supposto un fatto invece escluso, senza che esso abbia costituito punto controverso, con errore di percezione della realtà processuale;
- la *notitia decoctionis* non era già appartenente alla cognizione del P.M. nel corso del procedimento penale, e come tale veicolata dal consulente tecnico, posto che la relazione di tale ausiliario era anteriore ad altra relazione della Banca d'Italia ed acquisita dunque solo sulla base di indagini successivamente disposte;
- la *notitia decoctionis*, pertanto, non era lo sviluppo diretto delle indagini penali, bensì il frutto di un'acquisizione autonoma e posteriore, oggetto di indagini arbitrarie, in punto di accertamento dell'insolvenza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. in esito a sollecitazione della memoria del ricorrente, questo Collegio condivide il principio, già reso da Cass. 5371/2017, per cui «*il nuovo rito camerale di legittimità "non partecipato", quale tendenziale procedimento ordinario per il contenzioso non connotato da valenza nomofilattica, è ispirato ad esigenze di semplificazione, snellimento e deflazione del contenzioso in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU, nonché di quello di effettività della tutela giurisdizionale.*»; così come «*la previsione di una proposta di trattazione camerale da parte del*

relatore, in ragione della ravvisata esistenza di ipotesi di decisione del ricorso di cui all'art. 375 c.p.c. - in luogo della relazione (o cd. "opinamento") depositata in cancelleria, secondo la formulazione del previgente art. 380-bis c.p.c. — appartiene anch'essa all'esercizio della discrezionalità del legislatore in ambito processuale e non è tale da vulnerare il diritto di difesa, giacché trattasi di esplicitazione interlocutoria di mera ipotesi di esito decisorio, non affatto vincolante per il Collegio e che, di per sé, ove rimanga confinata nell'alveo del thema decidendum segnato dai motivi di impugnazione, neppure è idonea a sollecitare profili attinenti allo stesso principio del contraddittorio» (Cass. 395/2017);

2. la *ratio decidendi* di Cass. n.8977/2016 è chiaramente nel senso di ammettere all'iniziativa per la dichiarazione di fallimento il P.M. che acquisisca la *notitia decoctionis*, ai sensi dell'art.7 l.f, sia nell'ambito di un procedimento penale, sia comunque nell'esercizio della sua attività istituzionale e, riferendosi, alla prima ipotesi, riconoscendo che la relativa risultanza può provenire anche da una fase successiva delle prime indagini, già concluse dal citato organo con corrispondente richieste al giudice, ben potendo costituirne lo sviluppo, in termini di approfondimento ed in via di connessione;

3. tale principio, ordinatamente riassunto con il richiamo di precedenti di questa Corte ed enunciato in relazione alla vicenda, già di per sé esclude ogni decisività della circostanza invocata con l'odierno ricorso che, limitandosi ad addurre il fatto che la relazione della Banca d'Italia era successiva a quella del consulente del P.M., trascura che, proprio ed anche con la sentenza ora impugnata, vi era stato già, da un lato, un apprezzamento della connessione che collegava la emersione finale della insolvenza allo sviluppo di indagini già appartenenti ad una prima fase, penalistica, dell'iniziativa del P.M., culminata nelle richieste al giudice e, dall'altro, il richiamo ad una generale pertinenza, come detto, della emersione dell'insolvenza alle

attività comunque svolte dal P.M. nelle sue funzioni, né potendosi con l'attuale mezzo censurare il riferimento alla situazione societaria comunque già contenuto nella relazione del consulente medesimo ed esaminato;

4. va così ribadito che «ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità e decisività dell'errore revocatorio, non è un nesso di causalità storica, ma di carattere logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l'errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell'errore, per necessità logico-giuridica.» (Cass.6038/2016,3935/2009, Cass. s.u. 1666/2009);

5. esattamente la sentenza Cass. n. 8977/2016 dà infatti conto di elementi di incompletezza, quanto all'emersione dell'insolvenza, già appartenenti alle prime indagini, apparendo conseguentemente estranea ad ogni prospettiva di errore revocatorio ex art.395 n.4 c.p.c. una censura che individui nella citata posteriorità un fatto decisivo, mal percepito;

6. infatti nemmeno la distinzione delle indagini penali in senso stretto (con finale richiesta di rinvio a giudizio) da altre attività investigative del P.M. segna il *discrimen* per l'esercizio della richiesta di fallimento, alla luce del principio – che la stessa sentenza riporta e condivide – di una legittimità dell'iniziativa purché la *notitia decoctionis* promani dall'attività istituzionale del citato organo, fermo restando che essa poi si traduce in una circostanza il cui accertamento ricade nell'oggetto di apprezzamento responsabile e finale del solo tribunale, come avvenuto in concreto;

7. non potendo dunque dirsi che la sentenza sia "l'effetto" del prospettato errore di fatto (Cass. 8615/2017), il ricorso è

inammissibile, derivandone la condanna alle spese, secondo le regole della soccombenza e liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in euro 8.200 (di cui euro 100 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 luglio 2017.

il Presidente

dott. Andrea Scaldaferri



IL CANCELLIERE



Deposito in Cancelleria
4 OTT. 2017



IL CANCELLIERE

Giuseppina Ricci

